



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Via Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA

PEC - dgsan@postacert.sanita.it

Id: 558561877

Alle Aziende titolari delle autorizzazioni di
prodotti fitosanitari

Alle Associazioni di categoria:

AGROFARMA
federchimica@legalmail.it

UNIONCHIMICA-CONFAPI:
unionchimica@pec-confapi.org
direzione.generale@pec-confapi.org

IBMA ITALIA
italia@ibma-global.org
ibmaitalia@pec.it

COMPAG
compagfederazione@pec.it

CONFCOMMERCIO
legislativo@confcommercio.it

e p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Direzione Generale per il patrimonio
naturalistico
Divisione IV–Biosicurezza, fitosanitari, sostanze
chimiche e OGM
PNM@pec.mite.gov.it

Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste
Direzione Generale dello sviluppo rurale
Ufficio DISR 5 – Servizio fitosanitario centrale,
produzioni vegetali
cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

Alle Regioni e alle Province Autonome
di Trento e Bolzano
Assessorati alla sanità

LORO S E D I

All'Ispettorato centrale della tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari
icqrf.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it

Al Comando Carabinieri per la tutela della salute
S E D E

OGGETTO: Prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali: pubblicazione dei provvedimenti adottati a conclusione della prima fase del riesame ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 8, del decreto 22 gennaio 2018, n 33, come modificato dal decreto 20 novembre 2021

Con *nota dirigenziale 3 marzo 2022* sono state fornite Indicazioni operative ai fini dell'espletamento della procedura di riesame di cui all'oggetto entro il termine del 31.12.2022 previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 20.11.2021. Rilevata l'impossibilità di procedere all'assegnazione delle attività di valutazione ad un istituto convenzionato o di reclutare, nel breve tempo disponibile, un numero adeguato di valutatori di supporto agli esperti che operano nell'ambito della Sezione consultiva per i fitosanitari, si è ritenuto di articolare detto riesame in due fasi distinte: una prima fase, finalizzata alla verifica di conformità del prodotto ai requisiti di ammissibilità definiti nella parte A dell'Allegato al suddetto decreto, seguita da una seconda fase, di completamento della procedura di riesame, da espletarsi nel corso del 2023, principalmente orientata alle valutazioni del rischio per la salute e per l'ambiente ma con possibile approfondimento di aspetti critici emersi nella fase precedente.

Sono in corso di pubblicazione nella sezione *Trovanorme.salute* del sito web istituzionale del Ministero della salute il decreto dirigenziale concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego non professionale dei prodotti fitosanitari risultati ammissibili a seguito della prima fase del suddetto riesame e il decreto di revoca dell'autorizzazione dei prodotti che in esito al suddetto riesame sono risultati non ammissibili o che non stati sostenuti dalle imprese titolari ai fini di detto riesame.

Le etichette che accompagneranno i nuovi lotti di produzione dei prodotti risultati ammissibili saranno pubblicate nella *Banca dati dei prodotti fitosanitari del Ministero della salute*, unitamente ai dati amministrativi di ciascun prodotto, nel periodo 2 - 4 gennaio 2023.

Le etichette dei PFNPE - PFNPO transitoriamente consentiti ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.M. n 33/2018 ma non inclusi nell'elenco allegato al sopra citato decreto di autorizzazione, pertanto non autorizzati all'uso non professionale alla luce dei nuovi requisiti previsti dal D.M. 20/11/2021, sono da ritenersi non più valide e saranno rimosse dalla banca dati a decorrere dal 1° gennaio 2023; a decorrere dalla stessa data le giacenze di tali prodotti potranno essere smaltite secondo le disposizioni degli artt. 4 e 5 del suddetto decreto e nelle modalità già precisate con la succitata nota dirigenziale 3 marzo 2022.

Tenuto conto delle difficoltà segnalate dalle Imprese nell'etichettatura delle confezioni ridotte mediante apposizione dell'etichetta completa, difficoltà determinate dalle maggiori dimensioni dell'etichetta stessa a causa della numerosità delle informazioni di sicurezza e di dettagliate istruzioni d'uso, **è consentita l'etichetta in formato ridotto per le confezioni di dimensioni inferiori a 250 g/ml.**

Tale etichetta ridotta dovrà soddisfare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n 1272/2008 e contenere tutte le informazioni presenti nel riquadro in prima pagina del fac-simile di etichetta/foglio illustrativo pubblicato nella banca dati del Ministero della salute.

Le etichette in formato ridotto sono saldamente apposte sull'imballaggio primario e accompagnate dal foglio illustrativo pienamente conforme al suddetto fac-simile di etichetta/foglio illustrativo. Al fine di consentire all'acquirente utilizzatore non professionale di acquisire, preliminarmente all'acquisto, informazioni esaustive sul prodotto relativamente agli impieghi autorizzati, ai dosaggi e alle taglie disponibili, le Imprese assicurano l'accessibilità dell'acquirente all'etichetta/foglio informativo autorizzato, in formato cartaceo o elettronico, ovvero la disponibilità di detta etichetta/foglio illustrativo al rivenditore tenuto a fornire all'acquirente utilizzatore non professionale informazioni ed istruzioni per la gestione e l'uso corretti del prodotto ai sensi dell'art. 10 del Dlgs n 150/2012.

Roma, lì 30/12/2022

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Ugo DELLA MARTA*

** "firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993"*